

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(RUFFINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1976

Valutazione dei servizi e periodi ai fini dell'indennità di buonuscita da corrispondere a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) in favore dei propri iscritti

ONOREVOLI SENATORI.

*Articolo 1.* — Con l'articolo 1 del presente disegno di legge la valutabilità, previo riscatto, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita — introdotta per la prima volta nell'ordinamento giuridico, limitatamente ai servizi militari e civili non di ruolo resi allo Stato ed ai periodi di studi universitari, nonché ai corsi di perfezionamento post-universitari, dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368 — viene estesa:

al servizio di ruolo prestato presso alcune ferrovie già in concessione incluse nella rete statale;

all'anzianità già riconosciuta in pensione in favore degli ex combattenti che partecipano ai concorsi riservati di cui all'articolo 378 del testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dei dipendenti vincitori del concorso di cui all'articolo 196, quarto comma, della legge 2 marzo 1958, n. 425;

ai servizi comunque prestati, dei quali sia prevista la computabilità — beninteso, nella misura di siffatta computabilità — ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato o del Fondo pensione ferrovie dello Stato.

In particolare, per quanto riguarda il servizio di cui alla lettera *a*), si fa presente che i dipendenti delle ferrovie già in concessione: Santhià-Biella, Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monteantico, Poggibonsi-Colle Val d'Elsa (trasferiti il 6 giugno 1959 nei ruoli del personale delle Ferrovie

dello Stato in applicazione della legge 30 aprile 1959, n. 286); Novara-Biella e Sondrio-Tirano (trasferiti rispettivamente il 21 gennaio 1961 e il 30 marzo 1970 nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato), hanno chiesto che il servizio di ruolo prestato presso l'Amministrazione di provenienza successivamente al 1° gennaio 1948 (data di costituzione dei conti individuali a scopo previdenziale) fino al detto passaggio venga considerato utile per l'intera sua durata, anzichè per un terzo come previsto dalla legge n. 1143 del 24 dicembre 1959, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita a carico dell'opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato.

Ai sensi della ripetuta legge n. 1143 del 1959, l'Opera di previdenza ha introitato i singoli conti individuali, con i relativi interessi. Poichè il cennato servizio di ruolo è considerato utile per intero ai fini sia di carriera che del trattamento di quiescenza e che, come sopra detto, l'Opera di previdenza ha introitato i singoli conti individuali relativi al menzionato periodo, si ritiene che la richiesta in questione possa essere accolta a condizione che i richiedenti, a parziale compensazione del beneficio, paghino il medesimo contributo di riscatto stabilito per tutti i beneficiari della legge n. 1368 del 1965.

Per quanto concerne l'anzianità indicata sotto la lettera *b*), si significa che l'articolo 378 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile anche al personale delle Ferrovie dello Stato, nei confronti degli ex combattenti partecipanti ad esami riservati riconosce utile, ai soli fini di pensione, il periodo di tempo intercorso tra la data di decorrenza della loro nomina a ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari banditi ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, purchè in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del primo dei citati decreti.

Anche l'articolo 196, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425 (stato giuridico

del personale delle Ferrovie dello Stato), nei confronti dei dipendenti assunti in impiego ferroviario perchè risultati vincitori del concorso a 700 posti di alunno d'ordine delle stazioni, indetto con decreto del Ministro dei trasporti 9 dicembre 1942, n. 1928, riconosce utile ai soli fini di pensione il periodo di due anni immediatamente precedente la data della loro assunzione in impiego.

Si ritiene equo considerare anche i periodi predetti come servizio riscattabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Con la disposizione *sub c*), si intende — in rigorosa uniformità al più recente principio interpretativo affermato in materia dal Consiglio di Stato — precisare l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, allo scopo di farvi rientrare espressamente, seguendo in sostanza l'orientamento del competente Ministero del tesoro, servizi i quali, pur essendo computabili ai fini di pensione, sono stati finora esclusi dal riscatto agli effetti della buonuscita per la sola carenza del requisito della statalità.

*Articolo 2.* — Con legge 18 marzo 1968, n. 350 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 dell'11 aprile 1968), vennero emanate norme concernenti il « riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa Amministrazione A.I. ».

La predetta legge, prevedendo le condizioni e le modalità della definitiva assegnazione del personale interessato alle Amministrazioni dello Stato presso le quali prestava servizio al 1° ottobre 1964, conferma, con l'articolo 7, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, numero 1090, per ciò che concerne il trattamento di pensione e stabilisce che, agli effetti del trattamento di buonuscita, i destinatari della norma, anzichè dal 1° ottobre 1961, vengono iscritti d'ufficio all'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato incorporata nell'ENPAS, con decorrenza retroattiva al 1° settembre 1954.

Poichè detta legge 350 del 1968 non menziona esplicitamente tra le Amministrazioni dello Stato quelle aventi ordinamento autonomo, con l'articolo 2 del presente disegno di legge si intende sanare una sperequazione di trattamento tra dipendenti provenienti dalla cessata Amministrazione dell'Africa italiana ed inquadrati nei ruoli della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rispetto a quelli assegnati alle altre Amministrazioni dello Stato.

Il provvedimento di cui trattasi riguarda poche unità.

*Articolo 3.* — L'applicazione dell'articolo 1 del presente disegno di legge non comporta oneri a carico dell'OPAFS in quanto il riscatto dei servizi ed anzianità, previsto in detta disposizione, avviene con pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, siccome stabilito dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

L'applicazione dell'articolo 2, riguardando poche unità, comporta, per i suoi limitati effetti economici, un modesto impegno di spesa che trova copertura nei normali stanziamenti del bilancio dell'OPAFS.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita a favore degli iscritti all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, sono riscattabili, alle condizioni e con le modalità della legge 6 dicembre 1965, n. 1368:

a) il servizio di ruolo prestato presso le ferrovie già in concessione, successivamente incluse nella rete statale con le leggi 30 aprile 1959, n. 286, 24 dicembre 1959, n. 1143, e 10 dicembre 1969, n. 961, a decorrere dalla data di costituzione dei conti individuali fino a quella di inquadramento nei ruoli della Azienda autonomia delle ferrovie dello Stato;

b) l'anzianità riconosciuta ai soli fini di pensione agli ex combattenti che hanno partecipato ai concorsi riservati di cui all'articolo 378 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai vincitori del concorso di cui all'articolo 196, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425;

c) i servizi comunque prestati, nella stessa misura in cui ne è prevista la computabilità ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato o del Fondo pensioni ferrovie dello Stato.

**Art. 2.**

I benefici previsti dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 350, si applicano anche ai dipendenti del cessato Ministero dell'Africa italiana transitati nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

**Art. 3.**

L'onere relativo all'applicazione della presente legge farà carico ai normali stanziamenti del bilancio dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato.